

## 1. Ambito di Applicazione

1.1 Le presenti condizioni generali d'acquisto (le "Condizioni") costituiscono parte integrante di tutti i contratti aventi ad oggetto la fornitura (a) di prodotti la cui fabbricazione o la cui lavorazione sia commissionata dalla Ergotech S.r.l. (il "Compratore) a qualsiasi impresa fornitrice (il "Venditore") (il Compratore ed il Venditore verranno di seguito congiuntamente indicati come le "Parti") e/o (b) di altri prodotti o lavorazioni indicate da ordini di acquisto emessi dal Compratore a favore del Venditore. L'accettazione da parte del Venditore di ciascun ordine del Compratore si intenderà fatta alle presenti Condizioni, salvo diverso accordo scritto tra le Parti; resta tuttavia inteso che in caso di conflitto tra una o più disposizioni delle presenti Condizioni ed una o più disposizioni del Capitolato Tecnico di Fornitura concordato tra le Parti, queste ultime prevarranno. In ogni caso, eventuali condizioni generali del Venditore non troveranno applicazione, neppure parziali, se non saranno state espressamente approvate per iscritto dal Compratore.

## 2. Entrata in Vigore di Ciascun Contratto

2.1 Il Compratore potrà pretendere che uno o più contratti di fornitura tra Compratore e Venditore entrino in vigore a condizione che il Venditore abbia restituito al Compratore – precedentemente all'accettazione dell'ordine o al più tardi contestualmente - le presenti Condizioni imbratate e firmate, anche per accettazioni ai sensi dell'art. 1341 del c.c.. Le firme dovranno essere di un legale rappresentante del Venditore in possesso dei necessari poteri ed in ogni caso il Compratore è esonerato da ogni verifica in merito.

2.2 Qualora entro 20 giorni dalla data dell'ordine del Compratore (salva diversa disposizione di quest'ultimo) il Venditore non abbia espressamente accettato l'ordine stesso e non siano pervenute al Compratore le presenti Condizioni controfirmate dal Venditore secondo quanto sopra indicato (ove non già sottoscritte in precedenza), il Compratore potrà avvalersi della facoltà di ritenersi libero da ogni impegno al riguardo, restando invece inteso che, ove la fornitura abbia corso, le presenti Condizioni di riferimento accetteranno dal Venditore per fatti concludenti.

## 3. Termini di Consegna e di Resa

3.1 Il Compratore avrà la facoltà di intendere i termini di consegna indicati nell'Ordine (o, in caso di "Ordine Aperto", nel piano di fornitura) come vincolanti ed essenziali in caso di ritardata o mancata consegna, indipendentemente dal fatto che il Compratore si avvalga o meno della suddetta facoltà, rimane comunque pregiudicato ogni altro diritto spettante a norma di contratto o di legge al Compratore in relazione all'inadempimento del Venditore ed alle relative conseguenze pregiudizievoli.

3.2 Salva diversa pattuizione scritta, la consegna dei particolari forniti dovrà essere effettuata presso lo stabilimento del Compratore. Ogni spesa ed ogni rischio relativi al trasporto dei particolari saranno pertanto a totale carico del Venditore, fino al momento della consegna effettuata in conformità a quanto sopra disposto. È altresì posta a carico del Venditore qualsiasi responsabilità in relazione all'idoneità dei contenitori e dell'imballo dei particolari forniti.

3.3 Il Venditore si atterrà in ogni momento alle eventuali richieste di modifica delle specifiche tecniche formulate per iscritto dal Compratore; tali modifiche non comporteranno alcuna variazione dei prezzi e degli termini e condizioni della fornitura, fatta eccezione per il caso in cui (a) si tratti di modifiche sostanziali e (b) il Venditore chieda per iscritto la rinegoziazione dei termini e delle condizioni della fornitura entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta di modifica del Compratore.

3.4 Il Compratore è espressamente autorizzato a dedurre dagli importi fatturati gli eventuali danni risarcibili a carico del Venditore ai sensi del presente articolo 3.

## 4. Controlli - Garanzia

4.1 Il Venditore si impegna ad effettuare, prima della consegna dei beni e/o delle lavorazioni, tutte le prove e tutti i controlli che siano necessari per garantire la conformità della fornitura alle specifiche tecniche pattuite ed alle regole dell'arte, anche in relazione all'uso cui i particolari forniti sono destinati (ove tale uso sia conosciuto o conoscibile dal Venditore). Il Compratore si riserva la facoltà di effettuare solamente controlli a campione o addirittura, in caso di ammissione del Venditore al regime di "free pass", di non effettuare alcun controllo, senza che ciò possa in alcun modo limitare i diritti del Compratore con riguardo ai casi di difettosità o mancanza di conformità delle forniture, né determinare responsabilità in capo al Compratore in relazione all'utilizzo delle suddette forniture nell'ambito del proprio ciclo produttivo/commerciale. Resta altresì inteso che il fatto che il Compratore acconsenta a ritirare personalmente (anche eventualmente presso terzi) i particolari forniti non comporterà alcun onere di controllo in capo al Compratore, né farà venir meno l'obbligo del Venditore di effettuare le prove e/o i controlli previsti dal Capitolato Tecnico di Fornitura e dal presente art. 4.1. La medesima circostanza non varrà a far sorgere alcun rapporto contrattuale tra il Compratore e l'eventuale terzo a presso il quale quest'ultimo effettui il ritiro dei particolari forniti, anche qualora il suddetto terzo sia incaricato dal Venditore di effettuare una certa fase produttiva; il Venditore resterà pertanto l'unico responsabile nei confronti del Compratore per la conformità dei particolari forniti ai sensi del Capitolato Tecnico di Fornitura e del presente art. 4.1.

4.2 Il Venditore garantisce l'assenza di vizi nella fornitura ed in generale la conformità dei beni e/o delle lavorazioni fornite alle specifiche tecniche pattuite ed alle regole dell'arte, nonché alle normative tecniche riportate sui disegni del Compratore o nei cataloghi del Venditore, salva diversa richiesta scritta del Compratore. La durata della garanzia è di 24 (ventiquattro) mesi ed il Compratore dovrà denunciare le difettosità o non conformità entro 60 gg. dalla data di effettiva scoperta delle stesse. Le denunce di non conformità si intenderanno dal Venditore definitivamente accettate ove non siano contestate entro i 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione scritta da parte del Compratore. Particolari e beni non conformi e non riparabili ad insindacabile giudizio del Compratore verranno restituiti al Venditore a spese dello stesso e saranno resi franco stabilimento del Compratore. Nel caso di rifiuto della merce, ogni spesa di selezione, di imballaggio, custodia, carico e spedizione si intende a carico del Venditore; è inoltre fatto obbligo al Venditore stesso di indicare il recapito e la modalità per la restituzione. Il Venditore provvederà alla sostituzione o riparazione delle parti difettose entro il più breve tempo possibile, da stabilire di volta in volta, salvo il risarcimento del maggior danno subito dal Compratore, anche in relazione alle azioni di rivalsa della propria clientela con riferimento alle misure adottate per eliminare i vizi e/o ridurre (o non aggravare) il danno. È fatto salvo ogni altro diritto spettante al Compratore in forza di legge (compresa l'applicazione di garanzie aventi durata o contenuto più favorevoli) a fronte della non conformità/difettosità dei particolari e/o delle lavorazioni fornite, ivi compreso il diritto di risolvere il contratto avente ad oggetto i particolari e/o le lavorazioni non conformi/difettose o ogni altro contratto con il Venditore avente ad oggetto prodotti e/o lavorazioni analoghe a quelle non conformi/difettose, ove la difettosità o mancanza di conformità sia tale da non consentire la prosecuzione del rapporto su basi di reciproca fiducia.

4.3 La durata della garanzia sui particolari riparati/sostituiti sarà di 24 (ventiquattro) mesi dal momento della riparazione/sostituzione.

4.4 Il Venditore si impegna a essere in essere tutti i necessari adempimenti per garantire la tracciabilità di ogni singolo elemento della fornitura, secondo le eventuali ragionevoli richieste in tal senso da parte del Compratore ed in conformità alle migliori tecniche.

4.5 Il Venditore si obbliga a consentire l'accesso al personale delegato dal Compratore ad effettuare ispezioni e controlli sui metodi di lavorazione e/o di collaudo attuali, previo accordo con il Venditore stesso.

## 5. Responsabilità per Danno da Prodotto – Coperture Assicurative per Responsabilità da Danno da Prodotto e altri Danni

5.1 Il Venditore si impegna a manlevare e mantenere indenne il Compratore da qualsiasi responsabilità per danni da prodotto difettoso (cioè, per danni a cose o persone causati dalla non conformità o difettosità di un prodotto) che possa sorgere a carico del Compratore e/o del Venditore nei confronti di qualsiasi terzo (inclusi gli utilizzatori finali) in relazione alla non conformità e/o difettosità della fornitura del Venditore.

5.2 Il Venditore si impegna a dotarsi di una polizza assicurativa che copra adeguatamente qualsiasi responsabilità per danni da prodotto (cioè, per danni a cose o persone causati dalla non conformità di un prodotto) che possa sorgere in capo al Venditore nei confronti di qualsiasi terzo (inclusi gli utilizzatori finali) in relazione alla non conformità della fornitura del Venditore. La suddetta polizza dovrà: (i) prevedere un massimale non inferiore a EUR 1.500.000,00 (Euro unmilione cinquecentomila) per sinistro, e (ii) il Compratore dovrà avere la possibilità, in ogni momento e dietro semplice richiesta, di ricevere copia della medesima polizza.

## 6. Prezzi e Fatturazione – Documentazione – Cessione Crediti

6.1 Il prezzo dei singoli prodotti forniti è quello indicato di volta in volta sull'Ordine. Le fatture devono contemplare i particolari oggetto di un solo ordine (o, in caso di "Ordine Aperto", di un solo piano di fornitura) e soggetti alla medesima aliquota I.V.A.. Sulle stesse dovrà essere riportato: (i) il numero di codice indicato da Ergotech (ii) il numero dell'ordine (o, in caso di "Ordine Aperto", la data del piano di fornitura), (iii) il numero del DDT, e (iv) l'unità di misura. L'unità di misura, sia sulle fatture che sui documenti di trasporto, dovrà essere quella indicata sull'ordine o sul piano di fornitura e comunque, in casi particolari in cui ciò non sia possibile, dovrà essere chiaramente riportata la quantità riferita ad entrambe le unità di misura ed il rapporto intercorrente tra le stesse (ad esempio: metri "x" pari a kg "y"). 6.2 I particolari specifici devono sempre essere accompagnati dal DDT di cui al DPR 472/96 o da regolare fattura. Il DDT o la fattura di cui sopra devono riportare le seguenti informazioni: (i) ragione sociale, (ii) codice indicato da Ergotech e denominazione degli articoli, (iii) data di spedizione, (iv) numero e data dell'ordine (o, in caso di "Ordine Aperto", la data del piano di fornitura), (v) numero dei colli e ogni altra indicazione necessaria. In caso di incompletezza o non rispondenza delle informazioni riportate in fattura e/o della documentazione che deve accompagnare i particolari spediti ai sensi del presente articolo 6, il pagamento delle relative fatture sarà sospeso finché il Venditore non vi ponga rimedio.

6.3 È fatto espresso divieto al Venditore di emettere tratte per il pagamento delle forniture. Si conviene inoltre espressamente che i rimborsi derivanti dalle forniture non potranno essere oggetto di cessione, di mandati speciali all'incasso o di altre forme di delega, salvo previo consenso scritto del Compratore.

## 7. Modalità di Pagamento

7.1 I pagamenti dovranno essere effettuati secondo le modalità ed i termini di cui al Capitolato Tecnico di Fornitura. In caso di inadempimento del Venditore, il Compratore si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente i pagamenti della fornitura oggetto della contestazione.

## 8. Cause di Forza Maggiore

8.1 Le obbligazioni del Compratore e del Venditore derivanti da ciascun ordine/piano di fornitura regolato dalle presenti Condizioni si considereranno sospese in caso di sopravvenienza di eventi di forza maggiore. A tal fine vengono considerati eventi di forza maggiore quegli eventi, non prevedibili ed al di fuori della volontà delle Parti, che impediscono l'adempimento delle obbligazioni di una o di entrambe le Parti, quali, in via meramente esemplificativa e non limitativa, terremoto, fulmine, alluvione, sciopero nazionale di categoria, serrata, ingiunzione governativa, guerra, sommossa, embargo, ecc.. La parte che intenderà avvalersi della sospensione dovrà far conoscere la propria intenzione all'altra, per iscritto, entro 15 (quindici) giorni dall'inizio dell'evento e successivamente comunicare la cessazione entro 15 (quindici) giorni. La parte impedita all'adempimento delle proprie obbligazioni presterà la sua massima collaborazione all'altra per ridurre le conseguenze dannose a carico di quest'ultima. Qualora infine l'evento di forza maggiore dovesse protrarsi per un periodo di tempo eccedente i 6 (sei) mesi, il Compratore si riserva il diritto di risolvere il contratto senza che nulla sia perciò dovuto, con l'obbligo, inoltre, da parte del Venditore di restituzione di quanto eventualmente già pagato in relazione alla fornitura non effettuata.

## 9. Durata – Modifiche - Recesso

9.1 Le presenti Condizioni rimarranno in vigore a tempo indeterminato ed il Compratore si riserva di modificarle con un congruo termine di preavviso (30 giorni nel primo anno di durata del rapporto di fornitura, 60 giorni nell'eventuale secondo anno iniziato e 90 giorni nel terzo eventuale anno iniziato e successivi) ferma restando la facoltà del Venditore di comunicare al Compratore entro lo stesso termine la propria indisponibilità a continuare il rapporto alle nuove condizioni e con l'intesa che in assenza di comunicazione scritta in tal senso la modifica si intenderà accettata. In caso di rapporti di fornitura in regime di "Ordine Aperto", la modifica delle presenti Condizioni non potrà avere effetto prima del mese per il quale, secondo l'"Ordine Aperto", il piano di fornitura evidenzia quantità indicative sulle quali il Compratore è autorizzato ad effettuare qualsiasi variazione senza impegno alcuno.

9.2 Resta inteso che, nell'ipotesi di un rapporto di fornitura ad esecuzione continuata o periodica, il Compratore potrà recedere da tale rapporto dandone comunicazione al Venditore mediante raccomandata a.r. con il congruo preavviso di cui al precedente articolo 9.1; a propria volta il Venditore potrà recedere dal suddetto rapporto dandone comunicazione al Compratore mediante raccomandata a.r. con un preavviso che consenta al Compratore di poter reperire fornitori sostitutivi e, comunque, non inferiore a 180 (centottanta) giorni.

9.3 Nell'ipotesi di recesso è in ogni caso fatta salva l'obbligazione delle Parti di dare regolare esecuzione ai contratti di fornitura già stipulati prima del recesso stesso ed in particolare, in caso di "Ordine Aperto" (a) il Venditore - salva diversa richiesta del Compratore - è tenuto a fornire al Compratore tutte le quantità previste dal programma di consegna (come viene dalla data in cui la comunicazione di recesso è ricevuta dalla parte che subisce il recesso) e (b) il Compratore è tenuto a rispettare i vincoli stabiliti a proprio carico dal suddetto programma di consegna, in termini di obbligazioni di ritiro di prodotti, materiali, semilavorati o materie prime.

## 10. Attrezzature

10.1 Le attrezzature (calibri, stampi, attrezzature specifiche, attrezzature di controllo, etc.) che il Compratore metta a disposizione del Venditore per l'esecuzione delle forniture rimarranno di proprietà esclusiva del Compratore. Il Venditore è responsabile per qualsiasi danneggiamento, distruzione o perdita di tali attrezzature. In relazione alle suddette attrezzature il Venditore è tenuto a:

- registrarle e contrassegnarle come di proprietà del Compratore;
- custodirle ed utilizzarle con la massima cura e provvedere a proprie spese alla manutenzione ordinaria;
- segnalare al Compratore le manutenzioni straordinarie, le sostituzioni o rifacimenti occorrenti con la massima urgenza, essendo inteso che spetterà al Compratore ogni decisione circa l'attuazione di tali interventi i quali si intenderanno a carico del Compratore sempre che essi non siano dovuti ad utilizzo improprio, negligenza o altre cause imputabili al Venditore, nel qual caso ogni spesa sarà a carico di quest'ultimo;
- non trasferire fuori dai propri stabilimenti se non nei limiti di quanto preventivamente autorizzato dal Compratore;
- non cederle a terzi a qualsiasi titolo, non costituire su di esse garanzie;
- non utilizzarle o permettere che vengano utilizzate se non per l'esecuzione degli ordini del Compratore, anche dopo la cessazione del rapporto di fornitura e comunque non produrre o cedere a terzi a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, per impiego in produzione o per ricambi, particolari disegnati o prodotti mediante utilizzo delle stesse, se non espressamente autorizzato per iscritto dal Compratore;
- conformarsi alle istruzioni che gli verranno fornite dal Compratore in ordine alla loro riconsegna, rottamazione o conservazione al momento della cessazione del rapporto di fornitura del particolare per la produzione del quale le suddette attrezzature vengono impiegate;
- per ciascun giorno di ritardo nella riconsegna delle suddette attrezzature in conformità a quanto previsto dal precedente punto, il Venditore sarà tenuto a corrispondere al Venditore una penale di importo pari al 15% (quindici per cento) del valore delle medesime attrezzature ed, comunque, non inferiore a EUR 1.000 (mille Euro).

10.2 Le disposizioni di cui al precedente art. 10.1 si applicheranno anche - salvo i casi di palese incompatibilità - alle materie prime, ai semilavorati e a qualsiasi altro tipo di materiale o bene che il Compratore affidi al Venditore in conto lavorazione, o comunque ai fini dell'esecuzione di un rapporto di fornitura regolato dalle presenti Condizioni Generali d'Acquisto.

## 11. Obbligo di Riservatezza – Proprietà Industriale

11.1 Le Parti si impegnano a mantenere il massimo riserbo sulle informazioni confidenziali (quali, in via meramente esemplificativa e non limitativa, disegni, prospetti, documentazione, formule e corrispondenza) di carattere tecnico e/o commerciale di cui possano entrare a conoscenza durante l'esecuzione di ciascun rapporto di fornitura disciplinato dalle presenti Condizioni. In particolare, il Venditore si impegna, direttamente o indirettamente attraverso propri dipendenti e/o collaboratori, per tutta la durata del relativo rapporto di fornitura ed anche successivamente alla sua cessazione (a qualsiasi causa sia essa dovuta) (i) a non diffondere, comunicare o comunque divulgare le informazioni di cui il Compratore lo metta al corrente, salva autorizzazione scritta da parte del Compratore, e comunque (ii) ad utilizzare tali informazioni esclusivamente nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario per l'esatta esecuzione del contratto di fornitura.

11.2 Il Venditore riconosce, in ogni caso, la piena proprietà intellettuale del Compratore in relazione alle informazioni tecniche e/o commerciali e a tutta la documentazione che il Compratore gli abbia trasmesso o gli trasmetta ai fini dell'esecuzione di ciascun rapporto di fornitura disciplinato dalle presenti Condizioni. Tale rapporto di fornitura, infatti, non vale a far sorgere in capo al Venditore alcun diritto di proprietà intellettuale, né alcuna licenza al relativo utilizzo, sulle suddette informazioni/documentazione, se non nella misura strettamente necessaria per l'esecuzione delle forniture. Alla luce di quanto sopra, esso si impegna, in seguito alla cessazione del suddetto rapporto (a qualsiasi causa sia essa dovuta) (i) a restituire immediatamente al Compratore la suddetta documentazione tecnica e (ii) a non rivelare a terzi tali informazioni, finché queste ultime non divengano di dominio pubblico per cause non attribuibili al Venditore.

## 12. Comunicazioni

12.1 Qualsiasi comunicazione che le Parti si scambieranno in esecuzione di qualsiasi rapporto di fornitura disciplinato dalle presenti Condizioni dovrà riportare il numero dell'ordine (o, in caso di "Ordine Aperto", la data del piano di fornitura) di riferimento e dovrà essere inviata ad uno dei rispettivi indirizzi indicati nei frontespizio dell'Ordine (o nella lettera di "Ordine Aperto"), tra cui l'eventuale indirizzo di posta elettronica di ciascuna parte, o ad altro indirizzo successivamente comunicato per iscritto da una delle Parti all'altra. È fatto salvo quanto eventualmente disposto in senso contrario da singole disposizioni contenute nelle presenti Condizioni o dal Capitolato Tecnico di Fornitura.

## 13. Legge Applicabile e Foro Competente

13.1 Qualsiasi rapporto disciplinato dalle presenti Condizioni è regolato dalla legge italiana (con conseguente applicazione delle disposizioni della Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980 sui contratti di vendita internazionale di beni mobili, ove ne ricorrano i presupposti e nella misura in cui non derogate dalle clausole delle presenti Condizioni). 13.2 Per ogni controversia inerente all'applicazione delle presenti Condizioni sarà competente in via esclusiva il Foro di Ivrea; in parziale deroga a quanto precede, il Compratore potrà agire a propria discrezione presso il Foro del luogo in cui il Venditore ha la propria sede legale (oppure altri uffici o magazzini), in particolare, ed in via non limitativa, per recuperare proprie merci o per il risarcimento dei danni. Resta tuttavia inteso che, ove il Venditore abbia sede legale in Italia, le Parti prima di agire in giudizio sottoporranno ogni eventuale controversia relativa all'applicazione delle presenti Condizioni ad un tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del luogo in cui il Venditore ha sede, sempre che tale tentativo di conciliazione sia prescritto da norme di legge interogabili.

## 14. Vari

14.1 Le presenti Condizioni, gli ordini di fornitura e gli eventuali piani di fornitura, nonché le clausole contenute negli allegati alle Condizioni e/o agli ordini, rappresentano un accordo completo tra il Compratore ed il Venditore e superano ogni precedente pattuizione in merito ai rapporti di fornitura tra le rispettive Parti.

14.2 L'affidamento a terzi dell'esecuzione totale o parziale della fornitura dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto dal Compratore, fermo restando che il Venditore rimarrà comunque direttamente responsabile nei confronti del Compratore della esatta esecuzione del lavoro, eventualmente in solido con il subfornitore, anche in relazione ad eventuali danni.

14.3 Qualora una o più disposizioni delle presenti Condizioni o dei singoli contratti conclusi in conformità ad esse risultassero invalide o inefficaci, le Condizioni e/o i suddetti contratti resteranno comunque validi nel loro complesso e le Parti si impegnano a negoziare in buona fede al fine di sostituire le suddette disposizioni invalide o inefficaci con pattuizioni valide ed efficaci aventi un contenuto il più possibile simile.